



Alla c.a.  
Sindaco del Comune di OMISSIS

## Fasc. UVCAT 4708/2022

*Da citare nella corrispondenza*

**Oggetto:** Richiesta di parere in merito alla nomina di Segretario Comunale per la sede di segreteria convenzionata a colui che è già Consigliere ed Assessore del Comune di OMISSIS, comune che intende aderire a una convenzione ex art. 98, co. 3, d.lgs. n. 267/2000 con altri 4 comuni (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto all'Autorità un parere in merito alla nomina di colui che è già Consigliere ed Assessore del Comune di OMISSIS quale Segretario Comunale per la sede di segreteria convenzionata cui il medesimo comune intende aderire, si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne un soggetto attualmente Consigliere ed Assessore del comune di OMISSIS a cui si intende conferire l'incarico di Segretario Comunale per la sede di segreteria convenzionata. Invero, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, «*I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province*».

Nel caso di specie, l'istante ha rappresentato che la convenzione coinvolgerebbe il Comune di OMISSIS e altri quattro Comuni e che la somma complessiva della popolazione dei comuni aderenti non supera i 5.000 abitanti.

È necessario, quindi, dapprima verificare se sussista un'ipotesi di inconferibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento all'art. 7, co. 2, lett. a), del d.lgs. citato, secondo cui «*A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, [...], non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*».

Dirimente nel caso di specie è il requisito in destinazione, ossia il conferimento di un incarico amministrativo di vertice in una provincia, un comune con più di 15000 abitanti o una forma associativa tra comuni sempre con più di 15000 abitanti.

Infatti, secondo quanto rappresentato nella richiesta di parere, il soggetto andrebbe a svolgere l'incarico di Segretario Comunale a seguito di convenzione tra il Comune di OMISSIS e altri quattro Comuni non identificati, la cui popolazione complessiva non è superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, il requisito in destinazione richiesto dall'art. 7, co. 2, lett. a), cit., non risulta integrato nel caso di specie.

Occorre ora valutare se sussista un'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013.

In merito a tale fattispecie, l'Autorità ha già chiarito che *«L'incarico di segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice secondo la definizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013. Tale incarico, se rivestito in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è incompatibile con la carica di consigliere o assessore del medesimo comune in cui si svolge l'incarico di vertice e con la carica di consigliere e di assessore di un comune, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, della stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 3, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 39 del 2013"»* (Faq in materia di anticorruzione - sezione Inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013).

Nel caso prospettato, però, è stato chiarito che nessun comune supera tale soglia di 15.000 abitanti e tale parametro non è neppure raggiunto considerando la popolazione complessiva dei comuni aderenti alla convenzione (inferiore ai 5.000 abitanti).

Diversamente, l'art. 11, co. 3, cit. – per quanto rileva in questa sede - richiede che l'incarico amministrativo di vertice sia svolto in un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o in una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. Secondo quanto rappresentato dall'istante, tale circostanza non appare verificarsi nel caso di specie.

In ogni caso, nella richiesta di parere è stato precisato che *«la persona interessata alla nomina in qualità di Segretario Comunale presenterebbe immediatamente le dimissioni dalle cariche politiche ricoperte»*.

Per completezza, sul punto si richiama anche la Delibera ANAC n. 57/2013 secondo cui *«Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); art. 8, comma 5; art. 11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3; art. 14, comma 2 lett b) e c) del decreto n.39/2013) trovano applicazione – secondo l'espressa previsione del decreto legislativo – soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione»*.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 novembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 14 dicembre 2022